PROCURA REPUBBLICA NAPOLI
SEGRETERIA PROCURATORE

23 OTT. 2015

4498 PROCURATORE

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli
Sezione IX AFFARI CIVILI

LINEE GUIDA per la presentazione alla Procura della Repubblica di NAPOLI della "CONVENZIONE di NEGOZIAZIONE ASSISTITA", ai sensi dell'art. 6 del decreto legge nr. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 nr. 162

Come noto, il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 (*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*), convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014 n. 162, all'art. 6 ha introdotto nel nostro ordinamento il procedimento a mezzo del quale le parti interessate, con l'assistenza obbligatoria di uno o più difensori per parte, concludono una **«convenzione di negoziazione assistita»**.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 citato, la convenzione può avere ad oggetto la **separazione personale**, la **cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio** nei casi di cui all'art. 3, comma 1, nr. 2 lett.b), della legge 01 dicembre 1970 nr. 898 e succ. mod., la **modifica delle condizioni di separazione o di divorzio**.

Tale istituto incide direttamente sul matrimonio e sui relativi rapporti, senza l'intervento del giudice.

La legge nr. 162 del 2014 in sede di conversione del decreto legge nr. 132/2014 ha previsto, però, che tali accordi siano trasmessi al Procuratore della Repubblica che "*quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il **nulla osta** per gli adempimenti ai sensi del comma 3*" o la propria ***"autorizzazione"*** nei casi in cui gli accordi raggiunti rispondano all'interesse dei figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non autosufficienti.
Appare evidente che le modifiche intervenute in sede di legge di conversione, in considerazione della natura primaria degli interessi da tutelare, hanno previsto l'intervento del Pubblico Ministero che, quale tutore dell'osservanza della legge e degli interessi pubblici di carattere generale, ha il compito di vigilare sulla conformità delle pattuizioni agli interessi dei minori e, in genere, alle norme imperative e di ordine pubblico.

Tenuto conto della novità dell'Istituto, peraltro con caratteristiche del tutto peculiari, e del servizio richiesto alla Procura della Repubblica, si rende opportuno chiarire i presupposti necessari ai fini della corretta instaurazione delle relative procedure.

Questo Ufficio, in particolare, subito dopo l'entrata in vigore della legge in questione, ha predisposto un ***"Vademecum per la presentazione di convenzioni di negoziazione assistita ex art. 6 legge 162/14"***, nonché un ***ELENCO*** dei documenti da allegare all'accordo.

Tanto premesso,

avuto riguardo alla entrata in vigore della legge nr. 55 del 6.5.2015 e, da ultimo, della circolare del 29.7.2015 emanata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile,

al fine di rendere più agevole il lavoro di tutti gli operatori coinvolti (Foro, segreteria del PM e Pubblico Ministero) ed uniformare le prassi applicative, qui di seguito vengono indicate e riassunte le

LINEE GUIDA della Procura della Repubblica di Napoli in tema di convenzione di negoziazione assistita.

A) Ufficio di presentazione dell'accordo

L'accordo, con il contenuto e la documentazione allegata (di cui in seguito), con relativo indice, deve essere consegnato:
- **in formato cartaceo**, alla Segreteria della Procura della Repubblica di Napoli, Sezione Affari Civili, sita al 18° piano della "Torre A" del nuovo Palazzo di Giustizia;
-**in formato digitale (preferibilmente in PDF e pari data),** all'indirizzo PEC: **affraricivili.procura.napoli@giustiziacert.it** .

Il deposito cartaceo potrà avvenire tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 08,30 alle ore 12,30 (prorogabile alle ore 13,30 per gli atti urgenti).

Referenti del servizio sono il direttore amministrativo, **dott.ssa Patrizia Albertazzi** e il funzionario giudiziario **dott. Ettore Di Folca.**

La segreteria (in attesa di intervento normativo finalizzato alla istituzione di uno specifico registro formale) procederà ad annotare nell'adottato ***registro di comodo*** i dati essenziali di ciascuna procedura di negoziazione assistita (quali il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell'accordo, il tipo di accordo: separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio).

B) Forme e contenuto dell'accordo

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge sopra citata, **l'accordo raggiunto** a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere **sottoscritto dalle parti** e **da almeno un avvocato per parte.**

A norma del comma 3 dell'art. 6 citato, tale accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il termine di **dieci giorni** dalla data certificata della conclusione dell'accordo medesimo.

Al mancato rispetto dei termini consegue la **irricevibilità** dell'accordo, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo.

Nel caso di **cambio di data** (per interlineatura o sbianchettamento), qualora non vi sia espressa approvazione ad opera delle parti, ne seguirà parimenti l'**irricevibilità** dell'accordo.

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge 162/2014, nell'accordo si deve dare atto che:
- gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e che le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;

- gli avvocati le hanno informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

A norma dell'art. 5, comma 2, legge cit. gli avvocati **certificano** l'autografia delle firme, nonché la conformità dell'accordo a norme imperative e all'ordine pubblico.

C) Documentazione da allegare all'accordo e Procura territorialmente competente

a) SEPARAZIONI:

Documentazione richiesta:

- Estratto per sunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- Stato di famiglia
- Certificato di residenza di entrambi i coniugi

Competenza territoriale: la Procura dove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza;

b) DIVORZI:

Documentazione richiesta:

- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi
- Certificato di residenza di entrambe le parti
- Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
  o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
  e copia autentica del verbale di udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati
  o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014)
  o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 della legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza

c) MODIFICHE :

Documentazione richiesta:

- Stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi

-In caso di modifiche della separazione:

- Copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata
  o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
  o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014)
  o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 della legge 162/2014)

-In caso di modifiche del divorzio:

- Copia autentica della sentenza di divorzio con l'attestazione del passaggio in giudicato
- o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014)
- o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 della legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione.

-Sia per le separazioni che per i divorzi, nonché per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- ***figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni portatori di handicap grave:***

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi dei coniugi degli ultimi tre anni (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune);

- ***figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave:***

dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

L'accordo, inoltre, dovrà essere corredato da una **scheda di sintesi** come da ***allegato 1)***.

D) Rilascio del provvedimento del Pubblico Ministero – Oneri finanziari

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il ***"nulla osta"*** o ad ***autorizzare l'accordo*** di regola entro giorni cinque lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

L'avvocato che ha effettuato il deposito (cartaceo e telematico) dell'accordo riceverà via PEC l'avviso di deposito del provvedimento adottato dal Pubblico Ministero.

L'originale della convenzione munita del provvedimento del P.M. sarà consegnato all'avvocato e/o suo delegato che dovrà presentarsi nell'ufficio di segreteria della Procura per il ritiro.

Copia autentica della convenzione (con il provvedimento del Pubblico Ministero) rimarrà agli atti dell'Ufficio.
A tal fine la segreteria dell'Ufficio AFFARI CIVILI adotterà un **archivio** contenente la copia conforme all'originale delle convenzioni e dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica (cfr. circolare del Ministero della Giustizia del 29.7.2015).

Il termine di dieci giorni per la trasmissione della negoziazione assistita all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 6 legge 162/2014, decorrerà dalla data in cui l'avvocato abbia avuto comunicazione del rilascio del *nulla osta* o dell'*autorizzazione* del Procuratore della Repubblica, come certificata dall'Ufficio di Procura.

L'adempimento inerente la trasmissione dell'accordo può essere posto a carico di uno solo degli avvocati delle parti, purchè sia esplicitato nel testo stesso (cfr. circolare nr. 6/2015 del Ministero dell'Interno).

Il procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del *nulla osta* o della *autorizzazione* in materia di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 legge 162/2014 **è gratuito** ed è, pertanto, esente dalla corresponsione di contributo unificato, imposta di bollo o diritti di cancelleria (cfr. circolare del Ministero della Giustizia del 29.7.2015).

Napoli, il 23 ottobre 2015

Il Procuratore della Repubblica aggiunto
coordinatore della IX Sezione
Rosa VOLPE

Il Procuratore della Repubblica
Giovanni COLANGELO